



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ermanno GRANELLI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario (relatore)
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell'adunanza del 28 gennaio 2016 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lett. prot. n. 05 dell'11 gennaio 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 5/2016 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n. 31700 del 30 dicembre 2015, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 05 dell'11 gennaio

2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 gennaio 2016 con il n. 0000092-13/01/2016-SC_LIG-T85-A, il Sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) ha chiesto alla Sezione di controllo un parere in materia di personale formulando il seguente quesito:

- se vi sia la possibilità per il Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di procedere alla copertura di un posto di Funzionario di Polizia Municipale cat. D3, tenuto conto che la stessa assunzione era stata già contemplata dalla disposta programmazione delle assunzioni per l'anno 2014; ovvero, se osta all'assunzione la previsione ex art. 5, comma 6 del citato decreto-legge, che fa divieto agli Enti locali di reclutare personale di qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale.

Al fine del rilascio del parere il Sindaco evidenzia, inoltre, che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 103 del 18 giugno 2014, ha approvato la Programmazione delle assunzioni per il triennio 2014 - 2016 ed il piano occupazionale anno 2014, e che la procedura per la copertura del posto in questione è stata formalmente avviata mediante comunicazione ai sensi dell'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 (il cui esito è stato negativo) e con approvazione del bando di mobilità volontaria per la copertura del posto in questione mediante passaggio diretto tra Amministrazioni pubbliche (il cui esito è stato negativo).

DIRITTO

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Allo stesso modo risulta soddisfatto il requisito oggettivo in quanto il quesito rientra nella materia di contabilità pubblica nel cui ambito rientra la corretta interpretazione ed applicazione della disciplina inerente alle assunzioni ed alla gestione della spesa del personale.

1. La richiesta di parere formulata dal Sindaco di Borghetto S. Spirito concerne la corretta interpretazione ed applicazione di una norma collocata all'interno del quadro giuridico inerente la ricollocazione (tramite assorbimento) del personale in servizio presso province e città metropolitane in conseguenza della riduzione delle funzioni operata dalla legge di riordino 7 aprile 2014, n. 56.

In particolare, l'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, rubricato "*Misure in materia di polizia provinciale*", disciplina le modalità del trasferimento del personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale nei ruoli degli enti locali prevedendo una disciplina di favore per la collocazione del predetto personale.

Ai fini della richiesta di parere all'esame del Collegio rilevano, in particolare, il comma 1 ed il comma 6 che dispongono quanto segue:

"1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del

presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". Ed ancora:

"6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

Alla luce delle disposizioni citate, il Sindaco chiede di sapere se anche per tali assunzioni valga la regola individuata dalla Sezione delle Autonomie, in relazione all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base alla quale gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" relativi al triennio 2011/2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano rispettati gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 90 del 2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale). O se, diversamente, l'Ente non possa procedere ad assunzioni nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 sopra citato.

Questo Collegio ritiene di non discostarsi da quanto deciso dalle altre Sezioni di controllo pronunciate al riguardo (Sez. Contr. Puglia, deliberazioni n. 201 e n. 204 del 2015, e Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 416 del 2015) e che si debba rispondere in senso negativo al quesito posto dal Sindaco del Comune di Borghetto S. Spirito.

Tale opzione ermeneutica si basa su molteplici fattori interpretativi.

Difatti, l'art. 5 è inserito autonomamente nell'articolato del citato decreto-legge n. 78 del 2015, all'interno del processo di riassorbimento del personale provinciale disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed introduce una disciplina "speciale" per il trasferimento del personale di polizia provinciale ai soli Comuni. Ferma restando la disciplina generale concernente la procedura di riassorbimento richiamata mediante rinvio all'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, la norma di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 *"introduce una differente disciplina di favore per il transito del (solo) personale di polizia provinciale nei (soli) enti locali, prevedendo che possa avvenire (nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale) in deroga sia alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese per il personale (aventi fonte nell'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006) che, soprattutto, a quelle sulle assunzioni (aventi fonte nell'art. 3, comma 5, decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e successive modifiche e integrazioni). (Sez. Contr. Lombardia).*

Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che le assunzioni del personale di polizia municipale, mediante riassorbimento, non sono limitate (come indicato dalla "regola generale di cui al comma 424 della legge n. 190 del 2014) a predeterminati contingenti assunzionali, (quelli di competenza degli esercizi 2015 e 2016), ma possono essere effettuate indipendentemente dalla presenza

o meno di capacità assunzionale. Meglio ancora, *“l’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali, né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 (da destinare, come noto, all’assunzione di soli vincitori di concorso o al personale degli enti di area vasta, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2015/QMIG), né dal precedente triennio 2011-2013, (utilizzabili anche per effettuare liberamente assunzioni dall’esterno, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 278 e 349/2015/PAR), ma permette/impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento) (Sez. Contr. Lombardia).*

Nel caso di specie, pertanto, vige il divieto disposto dal comma 6, dell’art. 5 citato, con la conseguente sanzione (nullità delle assunzioni) in caso di violazione delle descritte norme. Di conseguenza, fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità, di reclutare personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (sono permesse solo assunzioni a tempo determinato, esclusivamente per esigenze di carattere stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili).

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2016.

Il Magistrato estensore

Francesco Belsanti

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Ermanno Granelli

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 2 febbraio 2016

per il funzionario preposto

per il funzionario preposto
AMC



CORTE DEI CONTI

La presente copia, composta di n. 7 fogli,
è conforme all'originale firmato digitalmente
in data 2 febbraio 2016, esistente presso
questo ufficio.

Genova, 2 febbraio 2016

per il funzionario preposto

per il funzionario preposto
AMC